

Fondazione "Moroni - Antonini - Morganti"

- Ostra -

Delibera del Consiglio di Amministrazione

n. 6 del 28-05-20

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 17:00, nella sede della Fondazione "Moroni - Antonini - Morganti", convocato a mezzo di avviso scritto, recapitato a domicilio dei singoli membri, si é riunito, per discutere e deliberare sul seguente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone:

Panni Graziano	Presidente	P
Bruni Giulio	Consigliere	P
Landi Lorenzo	Consigliere	P
Rossetti Maria Silvia	Consigliere	P
PIAGGESI RENATO	Consigliere	P

Nominati n. 5 In carica n. 5 Presenti n. 5 Assenti n. 0.

Assiste il Segretario: MAURIZI ALESSANDRO

Oggetto: Servizio di consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08) con assunzione dell'incarico di R.S.P.P. - Determinazioni

Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'oggetto sopra esposto.

Il Consiglio di Amministrazione

Premesso che il D.lgs. 9.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii. prevede che il datore di lavoro organizzi all'interno dell'azienda un servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali, con la nomina di un responsabile che ne gestisca e ne coordini le attività

Premesso, in particolare, che l'art. 33 del D.lgs. 9.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii. prevede per il Servizio di Prevenzione e Protezione e, conseguentemente, per il suo Responsabile, tra gli altri, i seguenti compiti:

- procedere all'individuazione ed alla valutazione dei fattori di rischio;
- procedere all'individuazione delle misure necessarie al fine di garantire la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
- elaborare misure di prevenzione del rischio ed individuare i dispositivi di protezione ritenuti necessari, proponendo opportuni sistemi di verifica e controllo;
- elaborare le procedure ed i protocolli di sicurezza relativi alle varie attività aziendali;
- proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori

Premesso che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con la propria funzione propositiva e consultiva, permette al datore di lavoro di individuare ed adottare le misure, le procedure ed i dispositivi di protezione utili a ridurre i rischi professionali connaturati allo svolgimento delle attività aziendali

Premesso che, conformemente a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 31 del D.lgs. 9.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii., il datore di lavoro può decidere di affiancare al servizio di prevenzione e protezione interno uno o più professionisti esterni così da integrare le competenze a disposizione e rendere più efficace l'azione del servizio medesimo

Premesso, inoltre, che risulta utile, in aziende dalla ridotta dimensione organizzativa, pervenire ad una coincidenza di ruoli tra chi, di fatto, apporta conoscenze, professionalità e *know-how* in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e chi riveste il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione previsto dal D.lgs. 9.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii.

Premesso, infatti, che tale coincidenza permette, da un lato, di affidare la supervisione ed il coordinamento di tutta la materia della sicurezza in azienda ad un unico soggetto, dotato delle capacità e delle competenze specialistiche necessarie e, dall'altro, consente di ottimizzare l'impiego delle poche risorse a disposizione

Premesso, inoltre, che in realtà dalle limitate dimensioni organizzative l'affidamento

dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ad una figura interna, anche laddove quest'ultima fosse regolarmente in possesso dei requisiti previsti dall'art. 32 del D.lgs. 9.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii., comporterebbe, di fatto, l'esposizione del datore di lavoro ai rischi ed alle responsabilità connesse alla mancanza del tempo e dei mezzi, anche culturali, necessari a dare corretta e puntuale attuazione a tutte le nuove pratiche e cautele suggerite da una normativa di settore caratterizzata da una notevole pluralità di fonti e da un'evoluzione continua

Considerato che, ai sensi del comma 1 dell'art. 31 del citato D.lgs. 9.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii., il datore di lavoro può conferire l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione anche a persone o servizi esterni rispetto all'organizzazione aziendale

Considerato, ad ogni modo, che, per l'ipotesi prevista dai commi 6 e 7 dell'art. 31 del D.lgs. 9.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii., il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la risposta all'interpello n. 24/2014, ha espressamente chiarito che *"il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione si considera interno quando - a prescindere dalla tipologia contrattuale che lega tale soggetto al datore di lavoro, in linea con il dettato dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 81/2008 - egli sia incardinato nell'ambito dell'organizzazione aziendale e coordini un servizio di prevenzione e protezione interno, istituito in relazione alle dimensioni ed alle specificità dell'azienda"*

Premesso che in data 30.04.2020 è scaduto il contratto triennale in essere con la ditta - omissis - per il servizio di consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; servizio prestato a fronte del pagamento di un corrispettivo annuo pari ad € 1.360,00 (Euro milletrecentosessanta/00) oltre I.V.A.

Premesso che, in ottemperanza a quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione n. 21-17 del 20.09.2017, a seguito dell'integrazione contrattuale formalizzata con nota assunta al Protocollo della Fondazione al n. 769-17 del 19.12.2017, è stato conferito alla medesima ditta - omissis -, nella persona dell'amministratore, - omissis -, per tutto il periodo 1.01.2018 - 30.04.2020, l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Fondazione *"Moroni - Antonini - Morganti"* come previsto dal D.lgs. 9.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii.

Premesso che, per l'assolvimento di tale ultimo incarico, è stato riconosciuto l'ulteriore corrispettivo pari, su base annua, ad € 2.160,00 (Euro duemilacentosessanta/00) oltre I.V.A.

Premesso che, con l'affidamento del servizio di consulenza in materia di salute e

sicurezza nei luoghi di lavoro, formalizzato come da scambio di comunicazioni, rispettivamente, dell'11.04.2017 e del 14.04.2017 (*All. 1*), la Fondazione ha provveduto a conferire alla ditta - *omissis* -, tra gli altri, i seguenti compiti come espressamente indicati nelle *Condizioni di Fornitura del Servizio (All. 2)*:

- acquisita una conoscenza fattiva dell'azienda, dei processi e degli ambienti di lavoro, coadiuvare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nell'individuazione e valutazione dei fattori di rischio, anche con specifico riferimento alla tipologia ed alle mansioni delle singole figure professionali che prestano il proprio servizio presso la Casa di Riposo / Residenza Protetta;
- coadiuvare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nell'individuazione delle misure preventive e protettive più idonee a ridurre i rischi generici e ed i rischi specifici;
- elaborare e revisionare, con cadenza, almeno, annuale e, comunque, ogniqualvolta si renda necessario, il Documento di Valutazione dei Rischi previsto dagli artt. 17 e 28 del D.lgs. 9.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii.;
- individuare e valutare, nei casi di cui all'art. 26 e ss. del D.lgs. 9.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii., eventuali rischi interferenti, procedendo all'elaborazione del relativo documento;
- coadiuvare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nell'elaborazione di procedure e protocolli da seguire nello svolgimento di singole operazioni e/o per il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
- organizzare, di concerto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, un incontro annuale di informazione e formazione rivolto a tutti gli operatori in servizio presso la Casa di Riposo / Residenza Protetta volto ridurre l'impatto di fattori di rischio rilevati in occasione della valutazione degli ambienti e dei processi di lavoro dell'azienda;
- elaborare e revisionare, con cadenza, almeno, annuale e, comunque, ogniqualvolta si renda necessario, il piano di emergenza ed evacuazione, provvedendo, altresì, ai necessari aggiornamenti delle planimetrie di esodo;
- organizzare, di concerto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con cadenza annuale, una prova di evacuazione rivolta a tutti gli operatori in servizio presso la Casa di Riposo / Residenza Protetta, in occasione della quale fornire aggiornamenti in merito alle più recenti regole di prevenzione ed alle vigenti norme antincendio, segnalando le procedure e le cautele da adottare nei

- casi di emergenza, le vie di fuga da utilizzare e, in generale, i comportamenti da tenere nel corso delle operazioni di evacuazione;
- organizzare, di concerto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, la riunione periodica di cui all'art. 35 del D.lgs. 9.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii.;
 - supportare il Datore di Lavoro ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nella cura delle relazioni con gli Enti Pubblici di controllo ed in occasione delle visite ispettive degli organi preposti alla vigilanza

Premesso che, come indicato nella nota di formalizzazione dell'integrazione contrattuale (Protocollo della Fondazione n. 769-17 del 19.12.2017; All. 3), alla ditta - omissis -, nella persona dell'amministratore, - omissis -, sono stati conferiti tutti i compiti, più sopra individuati, che l'art. 33 del D.lgs. 9.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii. rimette al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)

Considerato che tanto la ditta - omissis - nella fornitura del servizio di consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 9.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii.) quanto l'amministratore della società medesima, - omissis -, nell'assolvimento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) hanno mostrato competenze e professionalità

Considerato che nell'individuazione dei soggetti cui affidare il servizio e l'incarico di cui sopra l'elemento del legame fiduciario, stante la delicatezza della materia, non può essere valutato come secondario e che, pertanto, una nuova stipula del contratto scaduto il 30.04.2020 con i medesimi fornitori, ditta - omissis - ed - omissis -, non appare in alcun modo in contrasto con i principi dettati dal D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.

Udita, pertanto, la proposta del Presidente a che questo Consiglio convenga di rimettere al Segretario il compito di chiedere alla ditta - omissis - ed al suo amministratore, - omissis -, un preventivo di spesa per il ri-affidamento, rispettivamente, del servizio di consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 9.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii.) e dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) rimanendo invariate le altre clausole e condizioni previste dal contratto scaduto il 30.04.2020

Udita, inoltre, la proposta del Presidente a che questo Consiglio convenga di autorizzare il Segretario, per il caso di formulazione di una proposta economicamente in linea con i corrispettivi applicati fino al 30.04.2020, a procedere alla stipula di un nuovo contratto avente scadenza il 31.12.2021

con votazione favorevole espressa all'unanimità dei presenti ai sensi del vigente Statuto della Fondazione

Delibera

- 1) Di condividere, per quanto meglio specificato in premessa, le ragioni sottese all'opportunità di riaffidare alla - omissis - il servizio di consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 9.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii.) ed al suo amministratore, - omissis -, l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) alle medesime clausole e condizioni previste dal contratto scaduto il 30.04.2020
- 2) Di dare atto, per le ragioni meglio specificate in premessa, che l'individuazione degli operatori cui affidare il servizio e l'incarico di cui sopra, stante la delicatezza della materia, non può prescindere da una valutazione di carattere fiduciario
- 3) Di dare, pertanto, atto che una nuova stipula del contratto scaduto il 30.04.2020 con i medesimi fornitori, ditta - omissis - ed - omissis -, non appare in alcun modo in contrasto con i principi dettati dal D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.
- 4) Di affidare al Segretario della Fondazione, Dott. Alessandro Maurizi, il compito di chiedere alla ditta - omissis - ed al suo amministratore, - omissis -, un preventivo di spesa per il ri-affidamento, fino al 31.12.2021, rispettivamente, del servizio di consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 9.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii.) e dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) rimanendo invariate le altre clausole e condizioni previste dal contratto scaduto il 30.04.2020
- 5) Di autorizzare, inoltre, il Segretario, per il caso di formulazione, da parte della ditta - omissis - e del suo amministratore, - omissis -, di una proposta economicamente in linea con i corrispettivi applicati fino al 30.04.2020, a procedere alla stipula di un nuovo contratto avente scadenza il 31.12.2021

- 6) Di dare atto che dalla stipula con la ditta - *omissis* - e con - *omissis* - di un nuovo contratto per la fornitura del servizio di consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 9.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii.) e per l'assolvimento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) deriverebbe per la Fondazione "*Moroni - Antonini - Morganti*" una spesa che troverebbe imputazione nel conto *Consulenze tecniche* del Bilancio Consuntivo dell'Ente

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Omessi gli allegati

IL SEGRETARIO

(Dott. Alessandro Maurizi)

Alessandro Maurizi